

COMMISSIONE VI
FINANZE E TESORO

XIII.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 13 FEBBRAIO 1964

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **VICENTINI**

INDICE

	PAG.
Disegno di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):	
Modifiche alla legge 9 maggio 1950, n. 261, in materia di autorizzazione di nuovi finanziamenti per l'industrializzazione dell'Italia meridionale e insulare. (<i>Approvato dalla V Commissione permanente del Senato</i>) (696)	111
PRESIDENTE	111, 112
LAFORGIA, <i>Relatore</i>	111
MATARRESE	112
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	112

La seduta comincia alle 9,30

SOLIANO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

Discussione del disegno di legge: Modifiche alla legge 9 maggio 1950, n. 261, in materia di autorizzazione di nuovi finanziamenti per l'industrializzazione dell'Italia meridionale e insulare (696).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifiche alla legge 9 maggio 1950, n. 261, in materia di

autorizzazione di nuovi finanziamenti per la industrializzazione dell'Italia meridionale e insulare ».

Il disegno di legge è stato già approvato dalla V Commissione del Senato nella seduta del 30 ottobre 1963.

L'onorevole Laforgia, in sostituzione del Relatore onorevole Bertoldi, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

LAFORGIA, *Relatore*. Onorevoli colleghi, la legge 9 maggio 1950, n. 261, recante l'autorizzazione di nuovi finanziamenti per l'industrializzazione dell'Italia meridionale ed insulare, autorizzò con i suoi articoli 1 e 2 il Ministero del tesoro ad accordare prestiti alle Sezioni di credito industriale del Banco di Napoli, del Banco di Sicilia e del Banco di Sardegna (la Sezione di credito di quest'ultimo Banco fu successivamente soppressa con la legge 11 aprile 1953, n. 298, e le sue attività e passività furono trasferite al Credito industriale sardo) per l'importo complessivo, rispettivamente di lire 12,2 miliardi, di lire 5,8 miliardi e di lire 2 miliardi, affinché fossero utilizzati, da parte delle sezioni medesime, per la concessione di finanziamenti ad imprese industriali del Mezzogiorno ad un tasso non superiore al 5 per cento, ivi compresi interessi, diritti di commissione e spese accessorie.

Con la medesima legge 9 maggio 1950, n. 261, articoli 6 e 7, si autorizzarono le sezioni di credito industriale dei suddetti Banchi

meridionali ad integrare i prestiti loro concessi dal Tesoro, con altri fondi, di pari importo, ricavati da emissioni obbligazionarie e da destinare ugualmente a finanziamenti industriali ad un tasso a carico dei beneficiari non superiore al 5 per cento, ivi compresi oneri accessori e spese. Al fine di consentire l'applicazione di tale tasso di favore rispetto al costo del denaro (superiore) proveniente dalle emissioni obbligazionarie, l'articolo 8 della stessa legge autorizzò il concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui concessi in misura non superiore al 4 per cento e per la durata massima di 10 anni.

Senonché sulle operazioni di finanziamento accordate dalle Sezioni a valere sui fondi propri (quelli cioè ricavati dalle obbligazioni) il margine a favore degli istituti era, per provvigioni e quota rischi, inferiore a quello previsto dalla stessa legge rispetto alle operazioni effettuate con i fondi anticipati dallo Stato.

Da tale constatazione è sorta, quindi, la esigenza di consentire, per ragioni di uniformità, alle sezioni di credito industriale dei Banchi meridionali pari rendimento sia per i finanziamenti effettuati con fondi statali, sia per quelli accordati con fondi provenienti da emissioni obbligazionarie, atteso che sia gli uni che gli altri, a termine di legge, dovevano essere concessi ad un tasso a carico dei mutuatari non superiore al 5 per cento.

Ciò anche per la considerazione del fatto che la provvista di mezzi finanziari attraverso la emissione di obbligazioni era solo una facoltà, di cui, però, si avvalsero le sezioni di credito industriale citate nell'intento di affiancare la politica governativa intesa al potenziamento industriale del Mezzogiorno.

La sopra accennata esigenza di assicurare parità di rendimento alle sezioni in questione sui finanziamenti effettuati in base alla legge 9 maggio 1950, n. 261, può essere soddisfatta modificando all'uopo l'articolo 8 della stessa legge, nel senso di trasformare il contributo statale nel pagamento degli interessi fino al 4 per cento, ivi previsto, da scalare, cioè proporzionale al finanziamento in essere alle singole scadenze, in un contributo costante annuo del 3,50 per cento sull'importo iniziale di ciascun mutuo, per una durata non superiore a 10 anni.

Detta trasformazione non comporterà alcun onere a carico del bilancio statale, in quanto la maggiore spesa derivante dai contributi da liquidare in base al nuovo criterio rientra negli stanziamenti di bilancio disposti in ese-

cuzione del secondo comma dell'articolo 8 della menzionata legge n. 261.

Si è predisposto, pertanto, il disegno di legge, il cui articolo unico è inteso a modificare l'articolo 8 della legge 9 maggio 1950, n. 261, nei termini innanzi esposti, e prego la Commissione di volere dare il suo voto favorevole.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

MATARRESE. Mi pare che il voler stabilire un tasso unico significa proseguire lungo la linea politica che da tutte le parti si chiede di correggere. Questo provvedimento lo voteremo così com'è, ma sarebbe molto meglio fissare un tasso più basso per determinate iniziative e più alto per altre, fissando precisi criteri per aiutare certe iniziative e selezionando così la concessione dei contributi.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Do lettura dell'articolo unico del disegno di legge:

ARTICOLO UNICO.

Il primo comma dell'articolo 8 della legge 9 maggio 1950, n. 261, è sostituito, con effetto dalla entrata in vigore della legge medesima, dal seguente:

« Sui finanziamenti concessi nei limiti della somma di cui ai precedenti articoli 6 e 7, lo Stato concorre con un contributo annuo in misura costante del 3,50 per cento sull'importo iniziale di ciascuno di tali finanziamenti e per la durata massima di dieci anni ».

Trattandosi di articolo unico e non essendovi emendamenti, il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge oggi esaminato.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta del disegno di legge:

« Modifiche alla legge 9 maggio 1950, n. 261, in materia di autorizzazione di nuovi

finanziamenti per l'industrializzazione dell'Italia meridionale e insulare » (696):

Presenti e votanti	26
Maggioranza	14
Voti favorevoli	26
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Angelino Paolo, Azzaro, Bassi Aldo, Bima, Buzzetti, Carocci, Castellucci, Grezzi Luigi, Laforgia, Longoni, Loreti, Matarrese, Menchinelli, Mussa Ivaldi, Napolitano Francesco, Patrini, Pella, Raffaelli, Rossi Paolo Mario, Salvi, Soliano, Tagliaferri, Tambroni, Terranova Raffaele, Vicentini e Zugno.

La seduta termina alle 9,55.

ERRATA CORRIGE

Nel *Resoconto stenografico* della seduta X (5 novembre 1963) a pagina 86, prima colonna, rigo 8, leggasi: « 246 », anziché: « 1146 »; alla pagina 86, seconda colonna, rigo 21, dopo la parola: « cristiana », devono intendersi inserite le parole: « degli amministratori ».

IL DIRETTORE

DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI